

- direttamente al protocollo del Dipartimento a mezzo posta raccomandata AR, o altro strumento equivalente (con avviso di ricevimento) e comunque fa fede il timbro dell'Ufficio postale/altro soggetto accettante.

5. Il mancato rispetto della tempistica, così come descritta in precedenza, comporta l'automatico non accoglimento della domanda".
4. Il comma 3 dell'articolo 5 è così modificato:
"3. L'indennizzo è concesso, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, entro 60 giorni dall'acquisizione, presso l'Ufficio competente, della domanda cartacea."

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 75

Articolo 10, comma 1 legge regionale 30 aprile 2014, n. 8

1. La disposizione di cui all'art. 10, comma 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 si interpreta nel senso che per "carica remunerata a qualsiasi titolo" non si intende quella assunta in organi di controllo quali Collegi dei Revisori dei conti e Collegi sindacali.

Articolo 76

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2

1. All'articolo 24 della legge regionale 9 gennaio 1995 n. 2, i commi 1, 1bis e 1ter sono così sostituiti:

"1. Ogni cacciatore residente e con domicilio nella Regione ha diritto di iscriversi ad un ambito territoriale di caccia, previa domanda al Comitato direttivo dell'A.T.C. in cui risiede ed

ha il proprio domicilio nel periodo 1° febbraio - 28 febbraio di ogni anno, versando - in favore dell'A.T.C. medesimo - una quota commisurata alla metà della tassa di concessione regionale di cui all'art. 36 della presente legge.

1 bis. I cacciatori di cui al precedente comma, iscrivendosi all'A.T.C. di residenza, in regola con il suddetto versamento, possono praticare l'esercizio venatorio anche negli altri A.T.C. della Regione versando una quota pari a 1/8 della tassa di concessione regionale per ogni A.T.C. al quale verrà inoltrata apposita richiesta. I Comitati Direttivi dei singoli A.T.C. procederanno alle ammissioni sino al raggiungimento massimo del 90% del rapporto territorio-cacciatori determinato ai sensi del comma 3 del successivo art. 25.

1-ter. I posti resisi disponibili dopo le succitate iscrizioni, anche a copertura della quota residua non attribuita pari al 90%, sono assegnati dal Comitato direttivo di ogni singolo A.T.C., entro i limiti dell'indice di densità venatoria prescritto, ai cacciatori non residenti in Basilicata che ne abbiano fatto richiesta secondo le seguenti priorità:

a) nativi in Basilicata non più residenti, nonché cacciatori non nativi in Basilicata, proprietari o possessori esclusivi o conduttori a titolo oneroso di fondi inclusi nell'ambito territoriale di caccia dell'estensione non inferiore a 10 ettari;

b) cacciatori provenienti da altre regioni;

c) cacciatori provenienti da altri stati europei. Al termine di questa assegnazione, nel caso si dovesse verificare un'ulteriore disponibilità di posti e comunque entro i limiti dell'indice di densità venatoria prescritto, questi saranno assegnati a cacciatori residenti in Basilicata rimasti esclusi dall'assegnazione di cui al comma 1 bis. "

2. All'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 1995 n. 2, il comma 6 è così sostituito:
"6. Per il funzionamento e le spese di gestione di ogni ambito territoriale di caccia, il Comi-

€ 42

€ 10.5
PER OGNI
ALTRO AT.C.
RICHIESTO